



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 19

CONSIGLIO COMUNALE

profilo 8622

OGGETTO: Modifica al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **21.00** presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	Sindaco	Presente
2	VALLA	CERICO	Consigliere	Presente
3	LUPPI	ELENA	Consigliere	Presente
4	PANINI	ROBERTO	Consigliere	Presente
5	PEDRAZZOLI	ALESSIA	Consigliere	Ass. giust.
6	DE PARI	MATTEO	Consigliere	Ass. giust.
7	PLATANI	ELENA	Consigliere	Ass. giust.
8	RUSSO	STEFANO	Consigliere	Presente
9	BONACINI	SIMONA	Consigliere	Presente
10	SAVAZZA	MAURO	Consigliere	Presente
11	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	Consigliere	Presente
12	ORLANDINI	MAURO	Consigliere	Presente
13	MARANI	GRAZIELLA	Consigliere	Presente

Presenti n. **10** Assenti n. **3**

1	SOLA	STEFANIA	Vicesindaco - Assessore	Presente
2	PEDRAZZOLI	ILJC	Assessore	Presente
3	CARETTA	CLAUDIO	Assessore	Presente
4	PARMIGIANI	SILVIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MOSCHETTA MARILIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri VALLA CERICO, ORLANDINI MAURO, CARAMASCHI OLIVIA ISIDE.

COPIA

Il Sindaco – Presidente:

Passiamo alla trattazione dell'argomento iscritto al punto nr. 3) dell'Ordine del Giorno ad oggetto: *"Modifica al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale"*.

Prego Vicesindaco per la trattazione.

Stefania Sola – Vicesindaco - Assessore al Bilancio

Grazie signor sindaco e buonasera a tutti.

All'interno del presente punto dell'Odg sono richieste complessivamente 4 modifiche al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale che regolamenta appunto il canone mercatale e l'occupazione del suolo pubblico ivi compresi i portici di Piazza Roma.

Con l'avvio dei lavori della piazza, sono state disposte modifiche della sua viabilità, nonché l'occupazione di parte di essa, sia per lo svolgimento delle attività di riqualificazione che per l'accantieramento dei mezzi. Questo ha comportato la revoca della concessione di occupazione del suolo pubblico per le distese estive afferenti Piazza Roma e l'individuazione di un'area temporanea di svolgimento del mercato settimanale.

Poiché:

- i lavori di riqualificazione di Piazza Roma hanno ripercussioni sui pubblici esercizi e titolari di attività artigianale che, per tutta la durata degli interventi, saranno impossibilitati ad usufruire degli spazi antistanti le loro attività per il posizionamento di distese esterne (dehors);
- queste attività hanno già subito nel corso del 2020 e 2021 pesanti ripercussioni economiche legate alla pandemia da Covid-19 e la possibilità di ampliare lo spazio a disposizione dei clienti, anche attraverso l'utilizzo della distesa estiva, rappresentava un valido strumento per garantire il rispetto delle misure di distanziamento;
- con apposita delibera, la Giunta ha autorizzato per l'anno in corso l'occupazione sotto ai portici, nel rispetto del regolamento vigente (cioè purché siano mantenuti liberi gli spazi necessari alla mobilità delle persone, comprese quelle con limitata capacità motoria, per un corridoio di passaggio di larghezza pari almeno a mt 2,00).

Date queste premesse, si propone al Consiglio, come prima modifica del regolamento, di introdurre un'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per le distese esterne su Piazza Roma, compresi i portici, utilizzate come superfici di accoglienza, somministrazione e consumo di bevande e alimenti da parte della clientela, nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022.

La stima delle esenzioni di cui sopra ammonta a circa € 1.187,00;

La seconda variazione riguarda invece l'area mercatale.

Poiché, per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere versato contestualmente al rilascio della concessione, che per il mercato settimanale corrisponde al momento della "spunta" per i posteggi "vuoti", che non siano occupati dai rispettivi concessionari, inoltre il pagamento deve essere effettuato utilizzando unicamente il sistema pagoPA.

Per una maggior efficienza dell'azione amministrativa e per permettere il pagamento in maniera autonoma e puntuale, si propone al Consiglio di individuare come superficie occupata dai così detti "spuntisti", un'area convenzionale pari a 40 mq, indipendentemente dal posteggio effettivamente occupato, in questo modo può essere agevolmente calcolato il canone giornaliero di occupazione.

La terza proposta di modifica del regolamento per l'occupazione del suolo pubblico, riguarda le colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Poiché come Amministrazione riteniamo che lo sviluppo della mobilità elettrica rappresenti un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, si propone di introdurre all'interno del regolamento l'esenzione dal canone per gli impianti di ricarica dei veicoli elettrici. Attualmente sono presenti 3 colonnine.

Il quarto e ultimo punto infine, riguarda la proposta di non assoggettare a canone le operazioni di montaggio e smontaggio di festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni.

Nel regolamento, infatti, è già prevista l'esenzione delle occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie, si ritiene pertanto opportuno integrare con la specifica secondo cui vale l'esenzione dal canone anche durante l'installazione degli stessi.

Ricapitolando, il Consiglio col voto esprime quindi:

- 1) la volontà di esentare dal pagamento del canone l'occupazione del suolo le distese esterne su Piazza Roma, compresi i portici, utilizzate come superfici di accoglienza, somministrazione e consumo di bevande e alimenti da parte della clientela, nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022;
- 2) di definire la superficie di ciascuno spazio occupato dei così detti "spuntisti" all'interno dell'area mercatale, convenzionalmente di 40 mq;
- 3) di esentare dal canone l'area occupata dalle colonnine per le ricariche delle auto elettriche
- 4) di esentare dal canone le attività di montaggio e smontaggio di festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni.

Il Sindaco – Presidente:

Grazie Vicesindaco per l'intervento.

Prego per interventi o richieste di chiarimenti.

Cerico Valla – Capogruppo "Democratici insieme per Campagnola Emilia".

Buonasera a tutti, se nessuno dei miei colleghi desidera chiedere informazioni faccio un paio di brevi riflessioni su un punto che può sembrare e forse lo è, abbastanza marginale ma credo si possa fare una lettura un po' diversa almeno di due punti che ha sottolineato l'assessore.

Il primo riguarda il discorso dell'esenzione della tosa per le distese estive che l'assessore ha introdotto come ristoro delle attività economiche che vengono penalizzate a causa dei lavori di rifacimento di Piazza Roma. Questo è sicuramente vero però io lo vedrei anche sotto un altro aspetto, non soltanto ristoro per l'attività economica e quindi a vantaggio solo di alcuni ma una sorta di incentivo, di incoraggiamento affinché le attività economiche godranno in maggior misura della nuova Piazza possano anche in questo momento dare la possibilità ai cittadini di vivere la Piazza in un modo diverso, più partecipato, meno solitario. Detto questo io vedrei la relazione dell'Amministrazione anche in questo senso.

E' chiaro che questo provvedimento non deve far sì che chi paga a tosa, in particolare gli esercizi commerciali diventino tra virgolette "proprietari esclusivi" di quel pezzo di cui loro pagano la tosa. La funzione deve essere incentivata ma deve essere data a tutti la possibilità a tutti di vivere questi spazi nel modo in cui ritengono più opportuno. Faccio riferimento ad eventuali assembramenti, come ho già detto durante la preconsigliare questo dovrà essere controllato e monitorato perché sicuramente questo porterà ad una maggiore fruizione da parte dei gestori ma anche una maggiore fruibilità di quegli spazi pubblici che deve essere lasciata a tutte le persone.

L'altra riflessione riguarda il canone mercatale. Si sottolinea ancora l'azione di questa riorganizzazione, efficientamento di questa riscossione tributaria che sta andando avanti da tanto tempo anche per i tributi non versati e anche questo pezzo credo vada in quella direzione. Questa riorganizzazione nella riscossione dei tributi porta vantaggio a tutta la comunità.

In riferimento agli altri due punti c'è poco da dire nel senso che la scelta presa con l'azienda che ha installato le colonnine è una direzione in cui tutti stanno andando, è chiaro che in questi momenti è un tema che deve ancora di più marcato considerato i costi dell'energia.

Sull'ultimo punto non lo comprendo perfettamente ma se è dovuto va bene.

Il Sindaco – Presidente:

Non essendovi altri interventi concordo anche io che non debba per forza essere un ristoro ma può essere anche visto come un incentivo di un modo nuovo di vivere il territorio, quello di spronare gli esercizi commerciali di uscire dalla propria bottega chiaramente con tutti i limiti di sicurezza del caso ma credo sia anche un modo per incentivare.

Se non ci sono altri interventi procediamo alla votazione per il punto nr. 3) iscritto all'Ordine del Giorno ad oggetto "Modifica al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra, desunto per quanto chiaro possibile, da registrazione agli atti;

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 836 è stato istituito per l'anno 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATO:

- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con delibera di Consiglio Comune n. 8 del 01/02/2021 e s.m.i.;
- Il Regolamento per la disciplina delle distese esterne (dehors), elementi di arredo, strutture ed attrezzature temporanee approvato con delibera di Consiglio Comune n. 69 del 30/11/2021;
- la Legge 234/2021 art. 706 e 707 che ha prorogato le disposizioni agevolative di azzeramento del canone unico patrimoniale già previste nell'art. 9-ter del D.L. 137/2020 commi da 2 a 5 a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti;

TENUTO CONTO CHE l'anno 2022 vede l'inizio dei lavori di riqualificazione di Piazza Roma per i quali sono previste modifiche della viabilità della Piazza, l'occupazione di porzioni di esse per l'accantieramento mezzi ed il posizionamento del cantiere mobile per i lavori di riqualificazione;

RICORDATO CHE:

- in data 02/12/2021 il responsabile del 3° Settore Uso e assetto del Territorio e Ambiente ha predisposto la revoca della concessione di occupazione del suolo pubblico per le distese estive afferenti Piazza Roma;
- con deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2022 è stata individuata, a decorrere dal 05/02/2022, un'area temporanea di svolgimento del mercato settimanale del sabato a causa dei lavori di riqualificazione di Piazza Roma;

ATTESO CHE i lavori di riqualificazione comportano dei disagi e degli effetti sulle attività che prevedevano l'occupazione di suolo su Piazza Roma, nello specifico per il mercato settimanale e per i pubblici esercizi o artigiani che erano soliti predisporre una distesa esterna ad ampliamento delle superfici di accoglienza, somministrazione e/o sosta e consumo di bevande e alimenti da parte della clientela;

RICORDATO CHE

- il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere versato contestualmente al rilascio della concessione, ovvero con riferimento al mercato settimanale al momento della "spunta" per i posteggi "vuoti", che non siano occupati dai rispettivi concessionari;
- il pagamento del canone deve essere effettuato utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 82 del 2005, ovvero attraverso il sistema pagoPA;

RICHIAMATA la comunicazione prot. 2001 del 10/03/2022 da parte dell'Ufficio Tecnico che ha individuato la ricollocazione dei posteggi con indicati anche quelli attualmente liberi e quindi disponibili per la spunta;

DATO ATTO che per una maggior efficienza dell'azione amministrativa e per permettere il pagamento in maniera autonoma e puntuale è necessario individuare una superficie convenzionale pari a 40 mq come da comunicazione prot. 2001 del 10/03/2022, indipendentemente dal posteggio effettivamente occupato dallo spuntista, attraverso la quale può essere agevolmente calcolato il canone giornaliero di occupazione del posteggio;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- i lavori di riqualificazione di Piazza Roma implicano ripercussioni per i pubblici esercizi e titolari di attività artigianale che saranno impossibilitati ad usufruire degli spazi antistanti le loro attività su Piazza Roma per il posizionamento di distese esterne (dehors);
- queste attività hanno già subito nel corso del 2020 e 2021 pesanti ripercussioni economiche legate alla pandemia da Covid-19 e che la possibilità di ampliare lo spazio a disposizione dei clienti anche attraverso l'utilizzo della distesa estiva rappresentava un valido strumento atto ad assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19;
- i lavori della piazza non riguardano i portici, tuttavia l'occupazione di questi è di norma vietata; e solamente in casi particolari, individuati dalla Giunta Comunale, potrà essere ammessa purchè siano mantenuti liberi gli spazi necessari alla mobilità delle persone, comprese quelle con limitata capacità motoria, per un corridoio di passaggio di larghezza pari almeno a m 2,00.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 14/03/2022 che ha definito per l'anno 2022 i criteri e le disposizioni che disciplinano l'occupazione dei portici durante i lavori di riqualificazione di Piazza Roma;

RILEVATO CHE è volontà dell'Amministrazione prevedere, per il corrente anno, alcune forme di agevolazione riferite al Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico a favore dei titolari di attività artigianali e pubblici esercizi prospicienti piazza Roma;

RITENUTO pertanto opportuno, in ragione delle motivazioni sopra esposte, disporre nell'anno 2022 per le imprese di pubblico esercizio e le attività artigianali, l'esenzione, nel periodo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2022, dal pagamento del canone patrimoniale per l'occupazione temporanea di suolo pubblico su Piazza Roma, ivi compresi anche i portici per il posizionamento di distese esterne e dehor utilizzati come superfici di accoglienza, somministrazione e/o sosta e consumo di bevande e alimenti da parte della clientela;

DATO ATTO CHE le esenzioni di cui sopra ammontano ad un importo stimabile in € 1.187,00;

RICORDATO ALTRESI' CHE con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 14/01/2021 è stato stipulato un protocollo di intesa per la fornitura, installazione e gestione infrastrutture per ricarica veicoli elettrici;

RICHIAMATO il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 (C.D. "Decreto Semplificazioni"), che ha introdotto norme atte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in tutto il territorio nazionale, tra le quali l'obbligo, da parte delle amministrazioni comunali di dotarsi di punti di ricarica per la ricarica delle auto elettriche;

DATO ATTO CHE è facoltà dell'Amministrazione mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all'installazione ed utilizzo degli EVC per veicoli elettrici concordemente a quanto previsto nel Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 art.57 comma 9;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione considera lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico e che per tale motivo intende introdurre, come previsto dalla Legge 160/2019 art. 834, nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale l'esenzione del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo da parte degli impianti di ricarica dei veicoli elettrici;

RILEVATO INOLTRE CHE è volontà dell'amministrazione incentivare l'installazione di festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni nell'ottica di abbellimento del paese a favore della collettività nonché per la valorizzazione e promozione delle attività commerciali;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 65 lettera d) già prevede che non siano assoggettate al canone le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purchè non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- è volontà dell'amministrazione non assoggettare a canone anche le operazioni di montaggio e smontaggio di festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;

RILEVATO QUINDI che si rende necessario aggiornare Il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale modificando i seguenti articoli:

Art. 65 - Altre occupazioni non assoggettate al canone come segue:

d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purchè non collocati a delimitazione di spazi di servizio, *comprese le operazioni di montaggio e smontaggio;*

s) *le occupazioni con impianti di ricarica di veicoli elettrici.*

t) *per il solo anno 2022 le occupazioni temporanee e permanenti per il posizionamento di distese esterne e dehor utilizzati come superfici di accoglienza, somministrazione e/o sosta e consumo di bevande e alimenti da parte della clientela, se situate in zone con limitazioni al traffico ovvero in piazze e aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre 6 mesi.*

Art. 75 – Criteri per la determinazione del canone come segue:

3. Per le occupazioni effettuate dagli "spuntisti" del mercato settimanale il canone viene conteggiato su una superficie convenzionale pari a 40 mq.

Art. 89 – Entrata in vigore come segue:

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 01 Gennaio 2022.

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art. 1 comma 169 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICORDATO che la Legge n. 15 del 25/02/2022 ha differito al 31 maggio 2022 il termine l' approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e pertanto i comuni, che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia del canone qui in esame;

RITENUTO di proporre l'approvazione della modifica degli articoli 65, 75 e 89, del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2022;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 64 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto “Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio.” con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'articolo 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: “E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;

VISTO il parere del Revisore dei conti acquisito al prot. 2364 in data 22/03/2022;

PRESO ATTO degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.u.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- favorevole, espresso dal Responsabile del 2° Settore “Bilancio ed Affari Finanziari” in ordine alla regolarità contabile, in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 10 (dieci) Componenti presenti e votanti;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE le seguenti modifiche:

Art. 65 - Altre occupazioni non assoggettate al canone come segue:

d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purchè non collocati a delimitazione di spazi di servizio, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio;

s) le occupazioni con impianti di ricarica di veicoli elettrici.

t) per il solo anno 2022 le occupazioni temporanee e permanenti per il posizionamento di distese esterne e dehor utilizzati come superfici di accoglienza, somministrazione e/o sosta e consumo di bevande e alimenti da parte della clientela, se situate in zone con limitazioni al traffico ovvero in piazze e aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre 6 mesi.

Art. 75 – Criteri per la determinazione del canone come segue:

3. Per le occupazioni effettuate dagli “spuntisti” del mercato settimanale il canone viene conteggiato su una superficie convenzionale pari a 40 mq.

Art. 89 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 01 Gennaio 2022.

DI ALLEGARE il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, così come modificato nel testo, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

DI STABILIRE che le disposizioni del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale decorrono dall’01/01/2022 ai sensi dell’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

DELIBERA

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 10 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 19 DEL 29/03/2022

OGGETTO: Modifica al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

P A R E R I
ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to ADRIANA VEZZANI

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to VEZZANI GIULIANA



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 29/03/2022, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 19 del 29/03/2022 - viene oggi 05-05-2022 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno 15-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA